

Adorno Antonio

Da: Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]

Inviato: venerdì 9 febbraio 2007 10.08

A: info@oasicana.it

Oggetto: Ai conviventi negata l'assistenza in ospedale? Falso - Avvenire

Carissimo Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su Famiglia e Vita



Oggi attorno alla famiglia e alla vita si svolge la lotta fondamentale della dignità dell'uomo (Giovanni P. II)

Ai conviventi negata l'assistenza in ospedale? Falso

Inchiesta di **Francesco Riccardi** - da Avvenire del 2 febbraio 2007

Pare di vederli: malati abbandonati in corsia che non possono incontrare i propri partner, perché non regolarmente sposati. Braccia che si allungano, nel vano tentativo di stringer la mano per l'ultima volta al proprio caro, mentre occhiate infermiere sbarrano l'accesso. Immagini drammatiche, da filmone anni '50, che i sostenitori della legge sui Pacs continuano a propinarci.

La tecnica, infatti, è ormai consolidata: si prende un falso problema, gli si costruisce intorno un presunto diritto negato e si cerca di far leva sui sentimenti più profondi. Chi mai se la sentirebbe di negare a una donna la possibilità di assistere il proprio amato in punto di morte, solo perché non ha la fede al dito? Nessuno. E infatti nessuno si è mai sognato di proibire ai conviventi l'assistenza ai partner malati. Non esiste alcuna legge che limiti questa possibilità. Al contrario, in diverse normative il convivente è già previsto come figura che può assumere informazioni o prendere decisioni che riguardano il malato (vedi articolo sotto).

Eppure si continua a insistere che occorre assicurare alle coppie di fatto il diritto all'assistenza in ospedale. Abbiamo provato allora a interpellare le direzioni sanitarie di due grandi nosocomi sulle prassi utilizzate, per capire se davvero siamo in presenza di diritti negati. La prima reazione è stata di sorpresa, come se si ponesse loro una questione della quale non hanno mai dovuto occuparsi. «Sinceramente non ci è mai capitato alcun conflitto in questa materia – spiega il dottor **Roberto Arione, direttore sanitario dell'ospedale Le Molinette di Torino** -. In nessuno dei nostri regolamenti si prevedono restrizioni per i conviventi rispetto ai coniugi. E la prassi è quella di favorire al massimo le visite al paziente, che sono aperte a chiunque per almeno 2, 3 ore al giorno a seconda del reparto nel quale il malato è ricoverato. L'unica eccezione riguarda la rianimazione, nella quale è ammesso un visitatore per volta e per un periodo più breve. C'è poi da fare una distinzione importante: una cosa sono le visite, un'altra è l'assistenza che è fra i compiti primari dell'ospedale. In alcuni casi, una parte dell'assistenza – come aiutare il malato a mangiare – può essere affidata a un familiare». E in questi casi come agite: controllate i documenti, chiedete un certificato di matrimonio?

«Figuriamoci... – ride il dottor Arione -. Nessun controllo. In realtà è il malato a decidere chi vuole che gli stia accanto: la moglie, il marito, il convivente, il figlio, anche un vicino di casa, non ci sono preclusioni. Lo stesso vale per le informazioni: è sempre il malato a designare la persona alla quale possono essere indirizzate».

Ma cosa succede nel caso il paziente venga ricoverato in stato di incoscienza? «Si usa il buonsenso: se le condizioni lo permettono si allarga al massimo il numero delle persone che vengono informate delle condizioni del paziente – spiega ancora il direttore del più grande ospedale torinese -. Se il caso si presenta più "delicato" è il medico a individuare la persona più prossima: sia essa il coniuge, il convivente o un figlio». Fin qui le visite e la gestione delle informazioni. Ma per l'autorizzazione ai trattamenti? L'unico che può autorizzarli tramite firma del consenso informato è sempre il malato. Con le sole eccezioni dei minorenni, per i quali la decisione spetta ai genitori (in caso di separazione al genitore affidatario) e delle persone interdette, non capaci di intendere e di volere, per le quali viene nominato un tutore legale. Se invece il malato è in pericolo di vita, il medico è autorizzato a intervenire chirurgicamente o a compiere gli esami che ritiene necessari presumendo il consenso. E se il paziente non fosse in pericolo di vita ma comunque non in grado di esprimere il consenso? La legge dice che in caso di incapacità di intendere o volere del paziente, anche temporanea, il consenso deve essere prestato dal legale rappresentante; la volontà dei congiunti di una persona maggiorenne non ha alcun valore giuridico e dunque non esiste una discriminazione tra persone coniugate e conviventi. Ma nella prassi cosa succede? «Anche qui buonsenso: se l'intervento non è urgente, si attende. Se non si ritiene possibile che il paziente recuperi la facoltà di autorizzare i trattamenti, si ricorre alla magistratura che individua, normalmente tra i familiari o i conviventi, la figura del tutore in grado di prendere decisioni al riguardo». Possibile che non ci siano mai conflitti: ex mogli contro attuali conviventi? «Non ne ricordo, in verità. Qualche problema è capitato con il ricovero di anziani in gravi condizioni, i cui figli erano in disaccordo sul da farsi – risponde ancora il dottor Arione -. Ma nei casi dubbi, o in presenza di contrasti, la legge prevede sempre la nomina di un tutore da parte del magistrato di turno».

Stesso scenario all'**ospedale Ca' Granda di Milano**. «Non inibiamo ad alcuno l'ingresso in ospedale, a meno che sia il paziente stesso a non volere visite in stanza. L'assistenza in alcuni momenti particolari, come la

somministrazione del vitto, non è riservata a un figura specifica quale il coniuge. È sempre il paziente a decidere chi desidera avere accanto – spiegano alla direzione sanitaria del Niguarda –. L'unico caso in cui chiediamo ci venga esibito un documento d'identità è per la consegna della cartella clinica. Ma anche per fare questo occorre la delega da parte del paziente, il quale può scegliere liberamente chi vuole». Insomma, il titolare di tutti i diritti è sempre il malato, l'unico a fornire anche il consenso informato agli esami più invasivi o agli interventi chirurgici. Ma cosa succede nel caso il paziente non fosse in grado di comunicare? «Se incapace viene nominato un tutore da parte del giudice – rispondono ancora all'ospedale milanese –. Ma se non c'è tempo e il paziente è in imminente pericolo di vita, il medico decide direttamente gli interventi più idonei». Insomma, il "re" è il paziente. E quale "regina" avere accanto, lo sceglie liberamente. Il lieto fine del filmone è già scritto: senza che ci sia bisogno di una nuova legge.

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

_____designed by Antonio Adorno_____

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, (www.oasicana.it). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo info@oasicana.it

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a info@oasicana.it. - Antonio Adorno

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e-mail all'indirizzo info@oasicana.it.